

14 GIU. 2021

STATUTO

**ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE
GRENZE - ARSENALI
FOTOGRAFICI**



**TITOLO I
COSTITUZIONE E
SEDE**



ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'Associazione Socio-Culturale "Grenze – Arsenali Fotografici".

L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione. Ha altresì l'obbligo di usare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività connesse.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Via Tolosetto Farinati Degli Uberti 4, 37126 Verona.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 – SCOPI

L'Associazione è indipendente.

Per il raggiungimento dei propri scopi propone l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo di tutte le sue attività di carattere sociale e culturale, nonché la realizzazione di progetti e iniziative così indirizzati:

- documentazione, archiviazione, istruzione, informazione, educazione, formazione, diffusione dell'arte, del pensiero, in particolare organizzazione di mostre e manifestazioni di fotografia, pittura, scultura, arte urbana, performance e installazioni, rassegne teatrali e di poesia, concerti;
- didattica, corsi e seminari riguardanti arti visive, fotografia, grafica, pittura, architettura, disegno, computer, informatica, comunicazione, danza, teatro, musica, cinema, video e multimedia;
- organizzazione di ogni forma di intrattenimento, spettacolo;
- tutela, promozione, valorizzazione di cose di interesse artistico, storico, ricerca scientifica, interesse sociale;
- centri ricreativi, laboratori creativi, attività manuali, corsi di formazione;
- attività legate agli scambi culturali multietnici e internazionali.

Fondamentale per l'associazione è far usufruire tutti i soci dei benefici e dei risultati ottenuti dall'attività sociale e da tutte le attività svolte.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi. Potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale all'adempimento dei propri compiti e scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

Per l'adempimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

I singoli soci possono, se necessario all'attuazione degli obiettivi ricevere retribuzioni per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di liberi professionisti.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo secondo volontà dei Soci Fondatori.

TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie

soci Fondatori: coloro che in comunione di intenti hanno fondato l'Associazione versando una quota di 30 Euro (trenta) cadauno, per promuovere l'Associazione stessa e far fronte alle esigenze di cassa. Hanno diritto di voto;

soci Ordinari: sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione, presentando domanda di adesione e versando la relativa quota associativa di minimo 15 Euro (quindici). Hanno diritto di voto e potere propositivo verso il Consiglio Direttivo che delibererà con la maggioranza dei presenti;

soci Onorari: sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o coloro che dallo stesso consiglio vengono segnalati per meriti particolari.

La divisione dei soci in suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento, tranne che per i diritti suddivisi in base alle categorie sopra esposte.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera, purché condividano gli scopi dell'Associazione e accettino lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Presidente dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione di un socio deve essere motivato per iscritto al candidato, consentendo facoltà di replica.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci ed eventuali quote contributive straordinarie richieste in relazione alle attività dell'Associazione.

La quota di iscrizione di Euro 15 (quindici) vale e copre il versamento della quota annua per l'anno in cui viene effettuata.

La quota associativa di Euro 15 (quindici), per gli anni successivi, deve essere versata entro il mese di gennaio di ogni anno.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato
- di esercitare i propri diritti di voto secondo i limiti previsti dallo statuto
- di dimettersi

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa
- versare regolarmente la quota associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di socio, di tutte le categorie, si perde per decesso, dimissioni, esclusione o per morosità dello stesso pagamento della quota associativa. Il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna partecipazione sulla quota del fondo comune.

L'esclusione, in caso di comportamento scorretto e pregiudizievole per l'associazione, verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.

Il socio è escluso dall'Associazione in caso di:

- ingiustificata mancata partecipazione alla vita dell'Associazione;
- comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Statuto;
- inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- comportamenti lesivi del decoro o del buon nome dell'Associazione e dei singoli Associati;
- utilizzo indebito del nome dell'Associazione per svolgere attività professionale a titolo oneroso e in generale per svolgere attività in contrasto con le finalità dell'Associazione
- mancato pagamento, per più di due volte consecutive, del contributo associativo;

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali e dai contributi straordinari volontari versati dai soci, dagli acquisti effettuati durante la sua attività, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da qualsiasi liberalità che l'Associazione riceve da enti pubblici o privati, da Istituti e Società o da persone fisiche, dall'attività economica svolta e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, versamenti associativi di soci ordinari iscritti annualmente;
- contributi volontari straordinari di Enti pubblici, privati, Istituti e società, persone fisiche;
- redditi derivanti dai suoi patrimoni;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; detti versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può avvenire richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) il Presidente (in carica per tre anni)
- b) il Vicepresidente (in carica per tre anni)
- c) il Tesoriere (in carica per un anno)
- d) il Consiglio Direttivo (durata illimitata)
- e) l'Assemblea generale dei soci (durata annuale)



ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci che hanno sottoscritto e versato le quote sociali.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci viene convocata almeno una volta all'anno per prendere visione del rendiconto annuale ed esprimere pareri e suggerimenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione è reso pubblico almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e in via telematica.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 15 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato maggiorenne, esclusi i soci onorari, ha diritto ad un voto.

ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tutti i soci fondatori. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

Il Consiglio detiene i più ampi poteri per la gestione ordinaria e secondaria dell'Associazione, nomina

collaboratori, rappresentanti e consulenti anche esterni (segretario, cassiere, ecc). La firma e la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione spettano al Presidente, il quale gestirà tutti gli atti e firmerà dopo aver presentato la ragione sociale.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 20 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire detta rappresentanza anche ad estranei, al Vicepresidente o allo stesso Consiglio Direttivo. Di sua competenza sono l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, il buon andamento generale, la verifica dell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e la promozione della riforma, qualora se ne verifichi la necessità; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni, inoltre svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la tenuta e l'archiviazione del libro dei soci; il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Vicepresidente provvederanno, correntemente e disgiuntamente, alla girata di assegni bancari e simili intestati all'Associazione. Nel caso in cui l'Associazione abbia un c/c bancario o postale, i poteri di firma sono egualmente del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 22 – TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. La redazione dei bilanci potrà anche essere affidata ad un professionista terzo su delibera del Direttivo.

Il Tesoriere è eletto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 24 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone con idonea capacità professionale, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione, la verifica dei

bilanci preventivi e consuntivi o del rendiconto economico finanziario e l'esame dei documenti e delle carte contabili, in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 25 - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Il rendiconto è annuale e decorre dal 10 gennaio di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con le entrate suddivise per voci, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti e da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.

TITOLO VI

VARIE

ART. 26 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3, e solo se sarà presente l'80% dei componenti.

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione operante in identico o analogo settore.

ART. 27 - MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo regolarmente convocato dal Presidente e si delibererà a maggioranza solo se sarà presente l'80% dei componenti.

ART. 28 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia al Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.



Maurizio B...

Leon

Verona, 26/05/2021

2353
€ 200,00



14 GIU. 2021

Il Funzionario
Maurizio B...
Firma ex delega del Direttore Provinciale